

COMUNE
DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
CONSULTIVI
(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.32 DEL 27/7/1995)**

CONSULTE, PERMANENTE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune, disciplina l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le funzioni degli organi consultivi, indicati con il termine di CONSULTA seguito dall'indicazione dell'oggetto.

2. Gli organi consultivi costituiscono esplicitezza dell'istituto della partecipazione e le loro funzioni concorrono definire gli indirizzi e la programmazione politico amministrativa, inoltre possono essere incaricati di effettuare indagini conoscitive.

3. La loro attività deve ispirarsi ai principi di correttezza, informazione, partecipazione, funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa.

**Art. 2
Norme di riferimento**

1. Le norme di riferimento che regolano la nomina, le adunanze, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni degli organi consultivi e dei loro componenti sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo statuto, comunale.

2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

**Art. 3
Interpretazione del regolamento**

1. Nell'applicazione e nell'interpretazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.

2. Le eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono sottoposte e risolte dal Presidente.

3. Il Presidente, se la soluzione non risulti immediatamente possibile, incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere.

4. Qualora la questione fosse di nuovo riproposta verrà sottoposta all'interpretazione autentica del Consiglio Comunale, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. L'interpretazione autentica della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori

eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Capo II

I COMPONENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Art. 4 Nomina

1. La nomina dei componenti, sia designati che scelti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 della L.R.7/92, è di competenza del Sindaco. Il loro numero, l'entrata e durata in carica e la loro posizione sono disciplinati dal presente regolamento.

2. I Componenti rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare i Componenti all'osservanza dei propri doveri e, in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica della Consulta.

Art.5

Dimissioni, decadenza, cessazione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga dei Componenti sono regolati dalle norme del presente regolamento.

2. Le dimissioni dalla carica di componente debbono essere presentate al Sindaco con comunicazione scritta e sottoscritta. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. La decadenza dalla carica di componente per tre assenze consecutive e non giustificate delle riunioni, è dichiarata dal Sindaco nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dallo stesso Sindaco.

Prima di dichiarare la decadenza il Sindaco esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

4. La perdita per qualsiasi causa della eventuale qualità, funzione o rappresentanza che ne aveva determinato comporta automaticamente la cessazione dalla funzione di componente, senza necessità di alcuna presa d'atto o comunicazione.

5. Qualora la consulta, regolarmente convocata, non si riunisca per due volte consecutive per mancanza del numero legale, il Sindaco può rimuovere i componenti assenti entrambe le volte senza giustificato motivo. Se invece la consulta non esprima per due volte il richiesto parere nei termini prefissati dal presente regolamento il Sindaco può rimuovere tutti i componenti inadempienti e procedere ad una nuova nomina.

6. Il Sindaco, verificatesi le dimissioni o la decadenza oppure la cessazione o la rimozione di uno o più componenti, provvede tempestivamente alla sostituzione in modo che nella successiva riunione sia ripristinato il plenum.

CAPO III

GLI ORGANI DELLA CONSULTA

Art. 6

Il Presidente della consulta

1. Ogni consulta è presieduta dal Sindaco o dall'assessore dallo stesso delegato.
2. Il Presidente assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento garantisce la fattiva partecipazione di ogni componente e ne tutela la dignità del ruolo.
3. Per le convocazioni e l'attivazione della Consulta il Presidente si avvale dell'ufficio competente per materia; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel comune e del relativo personale.
4. Provvede al proficuo funzionamento della Consulta, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.

Art. 7

Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario della consulta sono svolte di norma dal dipendente responsabile del servizio interessato ed è nominato con provvedimento del Sindaco.
2. Partecipa alle adunanze dell'Organo, esercita e svolge le funzioni previste dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
3. Il Segretario, in caso di impedimento o di assenza, può essere sostituito da altro dipendente all'uopo autorizzato dal Presidente la Consulta o, in caso di necessità dal Componente più giovane per età, che disimpegna le funzioni di Segretario conservando integro il suo diritto di voto.

CAPO IV

LE CONSULTE PERMANENTI

ART. 8

Costituzione e composizione

1. Come previsto dallo Statuto, sono costituite le consulte permanenti, con le competenze e la composizione numerica come dall'allegato A).
2. Il Consiglio Comunale può in ogni momento costituire altre consulte, con carattere permanente oppure per periodi o compiti limitati.
3. In questi ultimi casi il Consiglio stabilirà le competenze, il numero dei componenti e la loro durata in carica.
4. La durata in carica dei componenti le consulte permanenti è di anni quattro dalla loro nomina. Gli eventuali sostituti scadranno assieme ai componenti originari.

Art. 9

Presidente e Convocazione

1. Il Presidente convoca e presiede la Consulta fissando a data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre al presidente, che decide sulla richiesta, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Consulta. In tal caso il proponente instruirà e relazionerà in merito all'argomento all'ordine del giorno.
2. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti la Consulta, nel loro domicilio, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della consulta almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Consulta.

Art.10 **Sede delle adunanze**

1. Le adunanze Si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata.
2. Qualora il Presidente indica una riunione pubblica, in parte della sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori dell'organo consultivo.
3. Il Presidente può stabilire che le riunioni si tengano eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza in loco dei componenti l'organo consultivo.

Art.11 **Riunioni delle consulte**

1. La riunione della Consulta è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica. In caso di mancanza di numero legale si applica l'art.30 della L.R.9/86.
2. Spetta al Segretario della Consulta curare, direttamente o a stesso mezzo messo, il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da sottoporre alla Consulta ed il loro deposito preventivo.
3. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Consulta. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
4. Copie dei verbali delle adunanze delle Consulte vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, affinché possono essere consultate dai Consiglieri comunali.

Art. 12 **Funzioni della consulta**

1. La Consulta esprime, a maggioranza dei presenti, pareri non vincolanti, come previsto dalla legge, dallo statuto o da norme regolamentari, sulle questioni sottoposte dal presidente e relative alle materie di competenza, come individuate nell'allegato A), e sui relativi atti normativi.
2. La Consulta provvede all'esercizio delle proprie funzioni nel più breve tempo, ma qualora non esprima il proprio parere entro dieci giorni da quando è stata investita del problema, si può prescindere dal parere.
3. Per ciascuna questione o proposta la Consulta può nominare un proprio relatore, che riferisce periodicamente sui lavori e sottopone alla stessa la relazione e gli atti conclusivi dello studio effettuato.
4. Il relatore ha diritto di accesso, mediante esame e eventuale copia a tutti gli atti e documenti, tranne quelli di natura riservata, in possesso degli uffici comunali o degli amministratori. Per l'espletamento dell'incarico può ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segretario e gli altri dipendenti, così come può sentire i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

5. Il Presidente può affidare alla Consulta l'incarico di studiare problemi, piani e programmi compresi fra le competenze alla stessa attribuite dal presente regolamento.

Art. 13

Riunioni congiunte di più Consulte

1. Due o più Consulte possono essere convocate dal Sindaco in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse.
2. La seduta comune è presieduta dal Sindaco ed è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti complessivi delle Commissioni convocate e almeno un terzo di ognuna.
3. Ogni Consulta, per questioni di particolare importanza, può chiedere ad altre Consulte, che devono adempiere entro quindici giorni, un parere anche limitatamente a singoli punti.
4. Qualora la Consulta non esprima il proprio parere entro quindici giorni, da quando è stata investita del problema, si può prescindere dal parere.

Capo V NORME FINALI

Art. 14 Esclusioni

1. Sono escluse dalla applicazione del presente regolamento le commissioni, i comitati, e gli altri organi consultivi la cui composizione e funzionamento sono previsti dalle leggi nazionali o regionali e dagli altri regolamenti vigenti in questo comune.
2. Per detti organi continuano ad applicarsi le relative norme di riferimento, legislative e regolamentari.
3. Agli altri organismi consultivi la cui composizione è prevista per legge o per statuto si applicano solo le norme previste dal presente regolamento in materia organizzativa e procedurale (All. B)

Art.15 Norme transitorie

1. Nella prima applicazione si procederà alla costituzione delle Consulte permanenti previste nell'allegato A) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Eventuali organi consultivi sulle materie previste nell'allegato A) cessano le loro funzioni dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tranne che il Sindaco non abbia provveduto alla nomina dei componenti le nuove Consulte. In questo caso la cessazione dei vecchi organi avviene all'insediamento delle nuove consulte.
3. Entro tale termine gli organi in funzione devono completare i lavori o gli studi già iniziati e rendere eventuali pareri.
4. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art.16 Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune. .

2. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale è dovuto il costo di riproduzione previsto dalle vigenti disposizioni.

3. Copia del regolamento deve essere depositata nell'ufficio del segretario della consulta a disposizione dei Componenti.

ALLEGATO A

CONSULTE PERMANENTI

ISTITUITE CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

MATERIA DI COMPETENZA

- 1) Problemi sociali e culturali;
- 2) Turismo e spettacolo.

COMPOSIZIONE

N.10 componenti così scelti:
scelti tra:

- 1) Rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello locale;
- 2) Associazioni di settori presente sul territorio;
- 3) Rappresentanti gruppi di volontariato;
- 4) Rappresentanti delle locali Società con attività nel settore;
- 5) Esperti o personalità in materia scelti dal Sindaco.

ALLEGATO B
CONSULTE PERMANENTI

ISTITUITE PER LEGGE

1) CONSULTA DELLO SPORT

COMPOSIZIONE
L.R. n.8/1978
come per legge

Numero componenti
12

MATERIE DI COMPETENZA

Le consulte comunali per lo sport formulano proposte per:

- a) L'elaborazione dei programmi di realizzazione di impianti sportivi;
- b) L'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;
- c) La fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie;
- d) La promozione di iniziative e di attività nell'ambito del Comune per la diffusione dello sport.

2) COMMISSIONE CONSULTIVA ANZIANI
L.R. N.27/1990

COMPOSIZIONE

come per legge

Numero componenti
4

MATERIE DI COMPETENZA

- a) Esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi riguardanti i servizi socio-assistenziali per gli anziani;
- b) Vigilare sul rispetto degli standards previsti dalla legge e richiedere ove necessario indagini ispettive, informando delle eventuali inadempienze la Giunta comunale e l'Assessore regionale per gli Enti locali;
- c) Esprimere proprie proposte sull'organizzazione dei servizi.